

**DECRETO DELLA SINDACA
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 375 - 26179/2016

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI RIVALTA DI TORINO - PROPOSTA TECNICA PROGETTO DEFINITIVO VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C. II V.G. VIGENTE VARIANTE N. 7 - COMMA 4 ART. 17 L.R. 56/77 - PARERE CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO.

LA SINDACA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, la sottoscritta Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n.56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Premesso che per il Comune di Rivalta di Torino:
la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 62-2471 del 27 luglio 2011 subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati progettuali delle ulteriori modifiche riportate nell'allegato "A" che costituisce parte integrante della deliberazione stessa;
- ha approvato una Variante Parziale ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 56/77 al suddetto P.R.G.C.;
- ha adottato con D.C.C. n. 29 del 29/06/2016 il Progetto Preliminare "controdedotto" della Variante Strutturale al P.R.G.C. II V.G. vigente - Variante n. 1 ai sensi ex L.R. 1/2007 di modifica alla L.R. 56/77;
- ha adottato con deliberazione G.C. n. 98 del 24 maggio 2016, la Proposta Tecnica del Progetto Definitivo della Variante Strutturale al P.R.G.C. II V.G. vigente Variante n. 7, comprensiva del procedimento di assoggettabilità alla V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica), ai sensi del comma 4 dell'articolo 17 L.R. 56/77, che ha trasmesso alla Città Metropolitana con nota prot. 15652/64 del 31/05/2016 (PEC pervenuta stessa data, ns prot. 68059) con i relativi elaborati, contestualmente alla convocazione della prima seduta della seconda Conferenza di Copianificazione e Valutazione per l'esame della Proposta Tecnica in oggetto, svoltasi il 5 luglio 2016;
(Pratica n. VS_005/2015);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 10.358 abitanti nel 1971, 13.990 abitanti del 1981; 15.971 abitanti nel 1991, 17.621 abitanti nel 2001 e 19.245 abitanti al 2011, dati che evidenziano un trend demografico 1971/2011 in consistente incremento;
- superficie territoriale pari a 2.511 ettari circa, dei quali 1.745 di pianura e 766 di collina, di cui 2.175 ettari presentano pendenze inferiori al 5%, 290 ettari presentano pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 46 ettari pendenze superiori al 25%. Una porzione del territorio pari a 1.149 ettari è interessata dalla Seconda Classe di Capacità d'Uso dei Suoli. E' altresì interessato dalla presenza di aree boscate su una superficie di circa 212 ettari;
- il territorio comunale è ricompreso nell'Area Omogenea "ZONA 3 AMT Ovest" ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto della Città Metropolitana;
- risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani n. 13 "Area Metropolitana Torinese-Sud-Ovest", di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale " ... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa...";
- il PTC2, ai sensi degli articoli 21 e 22 delle N.d.A. **non** inserisce il Comune in un Ambito di Diffusione Urbana;
- ai sensi dell'articolo 23 delle N.d.A. del PTC2 è individuato tra i Comuni a consistente fabbisogno abitativo sociale;
- il PTC2 individua nel territorio comunale *Ambiti Produttivi di Livello 1 e 2*, non rileva la presenza di Poli per la Logistica;
- infrastrutture per la mobilità:
 - è attraversato dal tracciato dell'Autostrada Torino-Pinerolo, dalla Tangenziale Sud di Torino, dal raccordo S.P. n. 6 - S.P. n. 175 e dalle Strade Provinciali n. 143, n. 143 variante di Rivalta, n. 174 di Borgaretto, n. 175 del Dojrone, n. 183 di Bruino e n. 6 di Pinerolo;
 - è interessato dal progetto di viabilità n. 37 di cui alla Tavola 4.3 del PTC2;
 - il territorio comunale non è servito dal Sistema Ferroviario Metropolitan (SFM);
- assetto idrogeologico del territorio: tutela ambientale:
 - è attraversato dai corsi d'acqua del Torrente Sangone e del Rio Garosso;
 - è classificato dalla D.G.R. n. 11-13058 del 19 gennaio 2010 sismico in Zona 3;

preso atto che il Comune di Rivalta di Torino, ai sensi del comma 4 dell'articolo 17 e dell'articolo 15 della L.R. 56/77 s.m.i., per quanto attiene l'iter di adozione e approvazione della Variante n. 7, in oggetto:

- ha adottato, con Deliberazione C.C. n. 15 del 25 marzo 2015, la Proposta Tecnica del Progetto Preliminare e convocato la prima Conferenza di Copianificazione e Valutazione, tenutasi il 5 maggio 2015, nella quale si è avviata altresì la fase di scoping ai fini della procedura di VAS, alla presenza degli Enti con competenza ambientale, in tale sede;
- ha concordato la data della seconda Conferenza di Copianificazione e Valutazione sulla Proposta Tecnica del Progetto Preliminare, con gli Enti aventi diritto di voto (Regione Piemonte e Città Metropolitana), la stessa si è tenuta in data 8 luglio 2015;

- nella sopra citata seduta della Conferenza di Copianificazione e Valutazione:
 - sono stati illustrati i contributi degli Enti, compreso il “**parere unitario**” (prot. n. 96599/2015 del 03/07/2015) della Città Metropolitana, relativo alle osservazioni in materia sia di pianificazione territoriale di area vasta (*Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica*) sia in materia ambientale, in qualità di “*Soggetto con competenze ambientali*” del *Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali*;
- l'Amministrazione Comunale, sulla scorta delle osservazioni formulate a seguito dell'avvenuta pubblicazione della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare e degli esiti della Conferenza di Copianificazione e Valutazione, svoltasi in data 8 luglio 2015:
 - ha adottato, con deliberazione C.C. n. 67 del 29 ottobre 2015 il Progetto Preliminare della Variante;
 - ha pubblicato e depositato in pubblica visione nella sezione “*Amministrazione trasparente*” del sito internet e all’Albo Pretorio la deliberazione sopra indicata comprensiva degli elaborati urbanistici per sessanta giorni consecutivi, dal 6 novembre 2015 al 5 gennaio 2016, al fine di rendere possibile la presentazione di osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite separatamente ad aspetti urbanistici ed ambientali. Nei termini stabiliti sono pervenute n. 59 osservazioni, di cui una fuori termine, ma comunque controdedotta e n. 2 integrazioni all’osservazione n. 5;
 - con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 24 maggio 2016 ha adottato la Proposta Tecnica del Progetto Definitivo della Variante 7 al P.R.G.C., ai sensi del comma 4 dell’articolo 17 e del comma 10 dell’articolo 15 della L.R. 56/77;
 - con nota prot. 15652/64 del 31/05/2016 (PEC pervenuta stessa data, ns prot. 68059 ha trasmesso al Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica della Città Metropolitana, copia della D.G.C. n. 98 del 24/05/2016 di adozione della Proposta Tecnica del Progetto Definitivo della Variante 7 al P.R.G.C. comprensiva degli elaborati tecnici, congiuntamente alla convocazione della prima seduta della 2^ Conferenza di Copianificazione, che si è tenuta il 5 luglio 2016;
 - a seguito degli esiti della prima seduta della Conferenza di Copianificazione sopracitata, ha stabilito la regolarità degli atti adottati e trasmessi e, previo consenso unanime degli Enti aventi diritto di voto, ha convocato la seconda seduta della Conferenza di Copianificazione, per il giorno 6 ottobre 2016;

dato atto che, ai sensi del comma 4, dell'art. 15 bis della L.R. 56/77 s.m.i., la Città Metropolitana di Torino è stata rappresentata nei lavori delle Conferenze di Copianificazione e Valutazione relative alla Proposta Tecnica del Progetto Preliminare, dall'Architetto Gianfranco Fiora, del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica con delega espressa con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 3-549 del 19 gennaio 2015, pubblicato sul B.U.R. n. 5 del 5 febbraio 2015 (sez. Annunci Legali);

dato atto che, ai sensi del comma 4, dell'art. 15 bis della L.R. 56/77 s.m.i., la Città Metropolitana di Torino è stata rappresentata nei lavori delle Conferenze di Copianificazione e Valutazione relative alla Proposta Tecnica del Progetto Definitivo, dall'Architetto Beatrice Pagliero, del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, per la prima seduta con delega del Vice Sindaco della Città Metropolitana, Alberto Avetta, prot. n. 69518 del 6 giugno 2016 e per la

seconda seduta che si terrà in data 6 ottobre 2016, con nota prot. n. 21 settembre 2016, a firma della Sindaca della Città Metropolitana, Chiara Appendino;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare la Proposta Tecnica del Progetto Definitivo della Variante 7 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione Giunta Comunale n. 98 del 24 maggio 2016;

rilevato che, nello specifico, la Proposta Tecnica del Progetto Definitivo della Variante n. 7 al P.R.G.C. in oggetto, adottata con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, conferma gli obiettivi avanzati dall'Amministrazione Comunale nella Proposta Tecnica del Progetto Preliminare, prioritariamente volti a limitare il consumo di suolo ancora libero e la necessità di aggiornare lo strumento urbanistico vigente ai contenuti di nuovi piani sovracomunali e/o a nuove disposizioni legislative intervenute dall'approvazione della II Variante Generale al P.R.G. (2011).

.....*omissis*.....

(Cfr: "Relazione Illustrativa" della Proposta Tecnica Progetto Definitivo della Variante n 7 al PRGC);

dato atto che in data 9 giugno 2015 si è tenuto presso la Città Metropolitana, un Tavolo Tecnico, finalizzato alla definizione delle *aree dense, di transizione e libere*, ai sensi dell'articolo 16 delle N.d.A. del PTC2;

dato atto che le osservazioni/indicazioni avanzate dalla Città Metropolitana con nota prot. n. 96599/2015 del 3 luglio 2015, sia in materia di pianificazione territoriale di area vasta che ambientale, nel corso della seconda seduta della Conferenza di Copianificazione sulla Proposta Tecnica di Progetto Preliminare, sono state puntualmente controdedotte e recepite nella documentazione della Proposta Tecnica del Progetto Definitivo, come previsto dalla normativa regionale;

dato atto altresì che per quanto riguarda il procedimento di VAS, il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, in qualità di Soggetto con competenza ambientale, a seguito della prima seduta della seconda Conferenza di Copianificazione e Valutazione sulla Proposta Tecnica del Progetto Definitivo si è espresso con nota prot. 100219/LB8 del 25/08/2016, già trasmessa al Comune, in modo favorevole ritenendo che il Rapporto Ambientale allegato alla Variante in oggetto abbia accolto le osservazioni avanzate con parere prot. 86424/2015/LB8, in fase di scoping e, pertanto, la Variante n. 7 "*in linea con gli obiettivi di tutela e qualità ambientale dettati nel PTC2*";

dato atto che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle *Norme di Attuazione* immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5, articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3, articolo 39

“Corridoi riservati ad infrastrutture”; articolo 40 “Area speciale di C.so Marche”; comma 2, articolo 50 “Difesa del suolo”;

vista la L.R n. 56 del 5 dicembre 1977 “Tutela ed uso del suolo”;

vista la Circolare dell’Assessore all’Urbanistica della Regione Piemonte 23 maggio 2002, n. 5/PET, con la quale sono fornite indicazioni sulle procedure di formazione dei Piani Regolatori a seguito dell’approvazione dei Piani Territoriali di Coordinamento delle Province;

tenuto conto che con la suddetta Circolare si chiarisce che la Provincia (ora Città Metropolitana) in cui sia vigente il Piano Territoriale debba esprimersi sulla compatibilità rispetto al P.T.C. con riferimento non solo alle Varianti Parziali ma a tutti i Piani Regolatori e loro Varianti;

dato atto che la Circolare ribadisce il ruolo che alla Provincia (ora Città Metropolitana) compete, ai sensi dell’articolo 20 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in tema di coordinamento dell’attività urbanistica dei Comuni;

rilevato, infatti, che nella presente procedura non muta il ruolo della Città Metropolitana quanto, invece, le modalità attraverso cui la stessa è tenuta a manifestare il proprio parere in tema di compatibilità della Variante con il Piano Territoriale e gli altri strumenti di programmazione sovracomunale;

vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni” così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto l’art. 1, comma 50, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all’articolo 4, Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che, tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della *lettera b), comma 44, articolo 1*;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, espresso in data 27/09/2016, ai sensi del comma 1, articolo 48, dello Statuto metropolitano;

visti gli articoli 15 e 48 dello Statuto Metropolitano;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

visto l’articolo 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza;

DECRETA

- 1. che**, la Proposta Tecnica del Progetto Definitivo della Variante Strutturale al P.R.G.C. II V.G. vigente Variante n. 7 del Comune di Rivalta di Torino, adottato con deliberazione G.C. n. 98 del 24 maggio 2016, ai sensi dell'articolo 15 e del comma 4 dell'articolo 17 della L.R. 56/77 s.m.i., **non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
- 2. di dare atto** che, rispetto alla Proposta Tecnica del Progetto Definitivo della Variante Strutturale al P.R.G.C. II V.G. vigente Variante n. 7 non sono formulate osservazioni;
- 3. di dare atto** che il Delegato della Città Metropolitana rappresenterà i contenuti del presente Decreto nella Conferenza conclusiva di Copianificazione della Variante in oggetto;
- 4. di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 3 ottobre 2016

La Sindaca Metropolitana
(Chiara Appendino)